

## **PUNTI FERMI E QUESTIONI CONTROVERSE DI DIRITTO SOSTANZIALE IN MATERIA DI TERRORISMO INTERNAZIONALE DI MATRICE FONDAMENTALISTA**

*Alfio Valsecchi*

**SOMMARIO: 1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI COMUNI DELLE FATTISPECIE IN MATERIA DI TERRORISMO. - 2. ASSOCIAZIONE TERRORISTICA (E PARTECIPAZIONE NELLA STESSA); 2.1. Associazione terroristica costituita da una cellula operante sul territorio dello Stato; 2.1.1. La “finalità di terrorismo”: in particolare, i requisiti della “violenza”, del “grave danno” e dell’idoneità al perseguimento delle finalità terroristiche (anche in relazione alla fattispecie di associazione sovversiva ex art 270 c.p.); 2.2. Partecipazione ad associazione terroristica operante all’estero: in particolare, la partecipazione all’ISIS; 2.2.1. La tesi della sufficienza dell’adesione “unilaterale” al progetto terroristico dell’ISIS; 2.2.2. La tesi dell’essenzialità della prova dell’esistenza di un collegamento bilaterale tra supposto partecipe e ISIS; 2.2.3. Lo spostamento del dibattito dalla definizione della struttura della fattispecie di partecipazione alla prova dell’esistenza di un collegamento con l’ISIS nella giurisprudenza più recente. 3. LE FATTISPECIE MONOSOGGETTIVE IN MATERIA DI TERRORISMO; 3.1. In particolare: la fattispecie di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.); 3.2. Segue: la fattispecie di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.).**

### **1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI COMUNI DELLE FATTISPECIE IN MATERIA DI TERRORISMO**

Nel nostro ordinamento troviamo all’incirca 20 fattispecie che vedono la finalità di terrorismo o di eversione tra i propri elementi costitutivi.

L’elemento che le accomuna (con la sola eccezione forse del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) è il fatto di descrivere altrettanti reati di pericolo: l’omicidio, la distruzione di beni concorrono con o costituiscono aggravanti di queste fattispecie, le quali sono tese a punire l’attentato, l’istigazione, l’organizzazione, o, prima ancora, la preparazione dell’atto criminale, intervenendo nelle fasi dell’accordo, del finanziamento, dell’addestramento, addirittura dell’organizzazione del viaggio per raggiungere il luogo - all’estero - in cui il soggetto intende compiere condotte con finalità di terrorismo.

Altro elemento che accomuna tutte queste fattispecie è l’essere delitti a dolo specifico: il fatto, per essere sussunto sotto taluna di queste fattispecie deve essere commesso per finalità di terrorismo o di eversione.

Le ragioni di questa tecnica normativa sono chiare a tutti: l’importanza del bene giuridico (o meglio dei beni giuridici) in gioco e la potenzialità lesiva dell’atto sono tali da esigere una

tutela anticipata: la verifica dell'evento o peggio ancora il raggiungimento dello scopo terroristico costituiscono un costo intollerabile per l'ordinamento, quindi non c'è alternativa al prevedere un intervento fortemente anticipato dello strumento penale.

Altrettanto chiare a tutti sono le problematiche legate al ricorso a questa tipologia di reati: se vogliamo fare sul serio con i principi di legalità e offensività, l'accertamento del pericolo così come l'accertamento del dolo specifico impongono al legislatore in sede di creazione della fattispecie e all'interprete in sede di sua applicazione, di riconoscere la concreta *idoneità* della condotta sia alla causazione dell'evento per così dire "immediato", sia al raggiungimento dello scopo ultimo. Un compito ben descritto ormai in tutti i manuali e commentari che però in certi casi della vita reale ha richiesto all'interprete (e quindi, in definitiva, al giudice) un'oggettività e una capacità predittiva che probabilmente vanno oltre le capacità umane, il che *forse* ha portato in *certi* casi a un *involontario* arretramento sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali dell'imputato.

Naturalmente nell'accertamento dell'idoneità della condotta non si esauriscono i problemi applicativi dei delitti in materia di terrorismo, ma dovendo – per ragioni di spazio – operare una selezione, mi pare che questo sia un tema su cui si sono senz'altro raggiunti importanti punti tendenzialmente fermi, ma che presenta ancora qualche questione aperta e che, quindi, merita di essere messo al centro di questa breve riflessione.

Una riflessione che non può non partire dai reati che negli ultimi vent'anni hanno trovato maggior applicazione nella prassi in materia, ossia dalle fattispecie di "associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" e di partecipazione a tali associazioni (art. 270 bis c. 1 e 2 c.p.).

## **2. ASSOCIAZIONE TERRORISTICA (E PARTECIPAZIONE NELLA STESSA)**

La norma incriminatrice è stata originariamente introdotta nel 1979 (con d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con modif. dalla l. 6.2.1980, n. 15), per contrastare i fenomeni terroristici domestici degli anni Settanta, trovando però scarsa applicazione.

Al contrario, a partire dai primi anni 2000, la norma ha giocato un ruolo centrale nella lotta al *terrorismo internazionale di matrice fondamentalista*, anche a seguito dell'introduzione, proprio dopo l'attacco dell'11 settembre 2001 (art. 1, c. 1, d.l. 18.10.2001, n. 374, conv. con modif. dalla l. 15.12.2001, n. 438), della previsione di cui al comma 3, che ne ha esteso la portata applicativa alle associazioni che perseguano la finalità di terrorismo ponendo in essere atti di violenza contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (la precedente formulazione della norma impediva, infatti, l'applicabilità della fattispecie a fatti commessi verso stati esteri o organizzazioni internazionali).

Il legislatore si è però guardato bene dal fornire indicazioni sulle caratteristiche strutturali che un'organizzazione deve avere per integrare la fattispecie, lasciando che fosse la prassi a plasmare il fatto tipico del reato in funzione delle caratteristiche del fenomeno terroristico da contrastare. Una situazione cui si era già assistito in materia di criminalità organizzata di

stampo mafioso, dove, nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza nazionale, all'esito di un lungo percorso, ha saputo definire un paradigma che valorizza quegli elementi tipici del fenomeno criminale al cui ricorrere, nel caso di specie, l'interprete sa di trovarsi in presenza di un fatto suscumbibile sotto la norma incriminatrice.

Il terrorismo è, però, un fenomeno criminale se possibile ancora più variegato del fenomeno mafioso, sicché, sebbene l'elaborazione giurisprudenziale in materia di 416 bis si sia indubbiamente rivelata preziosa, la prassi ha dovuto studiare le realtà criminali di volta in volta emergenti e adattare di conseguenza l'interpretazione della norma incriminatrice.

Per esempio, se guardiamo al fenomeno del terrorismo di matrice fondamentalista, possiamo idealmente riorganizzare la casistica in due macro aree.

### **2.1. Associazione terroristica costituita da una cellula operante sul territorio dello Stato**

Una prima ipotesi è data dall'individuazione sul territorio dello Stato di un *gruppo* di soggetti radicalizzati e di cui sia dimostrata, sul piano psicologico, la volontà di perseguire le finalità terroristiche oggi definite all'art. 270 sexies c.p.

Sul punto, in premessa, meritano senz'altro di essere rammentate le statuizioni di Cass., Sez. I, 11.10.2006, n. 1072/07, Bouhiaya, che, in merito alla struttura del delitto associativo previsto dall'art. 270 bis, rileva che lo stesso è sì

“classificato in giurisprudenza nella categoria dei delitti di pericolo presunto, o a consumazione anticipata, caratterizzati dall'anticipazione della soglia di punibilità al momento stesso della costituzione di un'organizzazione di persone e di mezzi mirante a realizzare un programma costituito da violenze ed aggressioni per finalità di terrorismo internazionale, onde la fattispecie punitiva ha ad oggetto attività meramente prodromiche e preparatorie antecedenti all'inizio di esecuzione delle programmate condotte violente [...]”;

ma che, tuttavia,

“se è vero che la norma incriminatrice punisce il solo fatto della costituzione dell'associazione, indipendentemente dal compimento degli atti criminosi rientranti nel programma e strumentali alla particolare finalità perseguita, è altrettanto indubbio che la struttura organizzativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e da giustificare, perciò, la valutazione legale di pericolosità, correlata all'idoneità della struttura al compimento della serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è stata istituita”,

posto che, in caso contrario,

“ossia se la struttura associativa fosse concepita in termini generici, labili ed evanescenti, l'anticipazione della repressione penale finirebbe per colpire, attraverso lo schermo del delitto associativo, il solo fatto dell'adesione ad un'astratta ideologia, che, pur risultando aberrante, per l'esaltazione della indiscriminata violenza e per la diffusione del terrore, non è accompagnata, tuttavia, dalla possibilità di attuazione del programma: si finirebbe, insomma, per reprimere idee, non fatti, potendo configurarsi tutt'al più – nell'ipotesi di accordo non concretizzatosi in un'organizzazione adeguata al piano terroristico – la fattispecie della cospirazione politica

mediante accordo prefigurata dall'art. 304 c.p., che richiama, attraverso l'art. 302, anche l'art. 270-bis".

Il caso vedeva imputati tre uomini, accusati di aver procurato documenti falsi per consentire a cittadini extracomunitari di intraprendere il viaggio verso la Siria e l'Iraq, dove combattere contro l'esercito americano, tutti assolti, in sede di merito, dall'accusa più grave (ex art. 270-bis) "a causa dell'assenza di attività riconducibili alla nozione di terrorismo". Nel riformare la sentenza di merito, la Cassazione statuisce, però, che la condotta realizzata dagli imputati deve essere valutata in ragione degli scopi e della capacità offensiva dell'organizzazione internazionale al cui interno gli stessi risultano aver operato (Ansar Al Islam), i quali devono essere accertati nel processo *senza* poter ricorrere a "scorciatoie probatorie" (quali l'essere l'organizzazione inserita nell'elenco dei soggetti interdetti definito dalla Commissione europea e dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU), ma, ad esempio, attraverso la testimonianza diretta di persone che hanno aderito all'organizzazione stessa (magari acquisite tramite rogatoria da autorità giudiziarie straniere, come nel caso di specie).

Il principio fissato nel caso Bouhiaya ha trovato un'interessante applicazione anche in Cass., Sez. V, 14.7.2016, n. 48001, Hosni, che ha deciso un caso in cui agli imputati era contestato di aver costituito loro stessi un'associazione terroristica sul territorio italiano (tanto da essere condannati, in sede di merito, uno per aver diretto e organizzato, gli altri per aver partecipato all'organizzazione).

La Corte premette che

"la ravvisabilità della condotta associativa, se non richiede la predisposizione di un programma di azioni terroristiche, necessita tuttavia della costituzione di una struttura organizzativa con un livello di effettività che renda possibile la realizzazione di un progetto criminoso",

e che, in tal senso,

"costituiscono pertanto elementi necessari per l'esistenza del reato in primo luogo l'individuazione di atti terroristici posti come obiettivo dell'associazione, quanto meno nella loro tipologia; e, in secondo luogo, la capacità della struttura associativa di dare agli atti stessi effettiva realizzazione".

Sulla scorta di tali principi di diritto, il Collegio annulla senza rinvio la condanna, in quanto non emergeva

"alcun atto terroristico attribuibile all'associazione, anche nella forma minima, e forse neppure sufficiente, della partenza di taluno degli adepti per le zone interessate da combattimenti riferibili alla guerra santa di matrice islamica",

mentre

"l'attività di proselitismo e indottrinamento - accertata come realizzata dai quattro imputati - "può costituire senza dubbio una precondizione, quale base ideologica, per la costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici, ma [...] non integra gli estremi perché tale risultato possa dirsi conseguito".

Inoltre, non erano emersi collegamenti fra il gruppo locale formato dagli imputati e alcuna organizzazione terroristica "attiva" in Italia o all'estero.

Al contrario, la dimostrazione dell'inserimento del gruppo formato in Italia all'interno di una rete internazionale di cui sia dimostrata la capacità di perseguire le finalità di terrorismo tipizzate dall'ordinamento (ex art. 270 sexies) consente di sussumere il fatto sotto la fattispecie associativa di cui all'art. 270 bis anche laddove l'attività realizzata dal gruppo non sia andata oltre il proselitismo e la propaganda.

In tal senso, si veda la recente Cass., Sez. II, 4.12.2019, n. 7808/20, El Khalfi, che conferma la condanna dell'imputato quale *organizzatore* di un'associazione terroristica (comma 1, art. 270 bis) che operava in Italia come cellula strutturalmente inserita nella rete di Al Qaida col compito di produrre e distribuire tramite *social network* materiale propagandistico dell'organizzazione terroristica internazionale stessa. Rileva il Collegio, al riguardo, che

“nella fattispecie di cui si tratta, si è in presenza di elementi probatori che individuano condotte che non si esauriscono nell'esaltazione ideologica dell'organizzazione terroristica e nell'invito ad aderirvi, ma che proiettano l'azione della 'struttura periferica' in un progetto più ampio finalizzato alla realizzazione dell'atto terroristico finale, in una prospettiva di supporto al sodalizio 'madre' sul presupposto della condivisione degli obiettivi indicati”.

Insomma: di fronte a un gruppo di persone operanti in Italia, l'accertamento dell'idoneità, quale condizione per la sussumibilità sotto la fattispecie associativa di cui all'art. 270 bis, ha ad oggetto o la programmazione e capacità di attuazione di azioni violente, in Italia o all'estero, capaci di raggiungere le finalità di terrorismo oggi fissate dal legislatore all'art. 270 sexies (quanto meno per fatti commessi al di fuori di contesti bellici) da parte del gruppo stesso; ovvero lo svolgimento di attività di supporto anche solo logistico del gruppo italiano in favore di organizzazioni operanti all'estero di cui, però, deve essere a sua volta dimostrata nel processo la natura terroristica (ossia, di nuovo, la capacità di raggiungere le finalità terroristiche tipizzate dall'ordinamento per fatti commessi in contesti di pace o bellici).

2.1.1. La “finalità di terrorismo”: in particolare, i requisiti della “violenza”, del “grave danno” e dell'idoneità al perseguimento delle finalità terroristiche (anche in relazione alla fattispecie di associazione sovversiva ex art 270 c.p.)

L'accertamento dell'idoneità della condotta naturalmente presuppone che via sia stata, a monte, una sicura definizione dell'evento o degli eventi che la condotta mira a realizzare.

Nei primi anni di applicazione della fattispecie in esame al fenomeno del terrorismo internazionale di matrice islamica, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è stato anzi in larga parte catalizzato dallo sforzo di trovare una definizione appagante di “terrorismo”, ossia di identificare quali siano gli obiettivi il cui perseguimento fa sì che una condotta violenta (o la preparazione di una condotta violenta) possa essere sanzionata alla stregua delle severe norme incriminatrici del Titolo I.

Uno sforzo che ha sicuramente dato i suoi frutti, a giudicare dal fatto che ormai, nelle motivazioni delle sentenze in materia, la parte dedicata alla questione della nozione di terrorismo viene risolta in maniera sicura con l'applicazione di principi di diritto che si sono andati consolidando a partire da alcune raffinate sentenze di merito e di legittimità del

2005/2006 (tra cui proprio quella decisione della Cassazione nel caso Bouhiaya che ricordavo poco fa).

Un contributo significativo, come sapete, è stato fornito dallo stesso legislatore che, nel 2005, ha introdotto col nuovo art. 270 sexies una definizione espressa di “condotte con finalità di terrorismo”, per fatti commessi al di fuori di contesti bellici, in linea – seppur formulata con una tecnica normativa diversa – con la definizione introdotta dell’UE con la decisione quadro 2002/474/GAI e che oggi ritroviamo nella dir. UE 2017/541 (con una piccola modifica).

Ora, non voglio e non posso – per ragioni di tempo – ripercorrere l’articolata evoluzione della definizione di terrorismo anche successiva all’introduzione della definizione codicistica.

Mi interessa, invece, mantenendomi nel solco che ho inteso tracciare per questa relazione, richiamare l’attenzione su come quella definizione e, in particolare, alcuni elementi di quella definizione condizionino pesantemente il giudizio di idoneità che l’interprete è chiamato a formulare ove debba fare applicazione delle fattispecie caratterizzate dal dolo specifico del fine terroristico.

Il legislatore ha infatti previsto che siano considerate “con finalità di terrorismo”, oltre alle condotte definite come tali da convenzioni internazionali vincolanti per l’Italia, le condotte che, per la loro “*natura o contesto*”, possono arrecare “*grave danno* ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale” e che sono rivolte al perseguimento di un fine specifico, che può manifestarsi in *tre diverse forme alternative*: (i) intimidire la popolazione; (ii) costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; (iii) destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale.

Un primo dato è che la *natura “violenta” della condotta* non compare tra i requisiti della definizione, il che potrebbe allargare il novero delle condotte qualificabili come terroristiche.

Va però rilevato che tale requisito compare - come modalità della condotta o come evento intermedio che l’agente deve proporsi nel perseguimento della finalità propriamente terroristica - quale elemento di fattispecie in quasi tutte le norme incriminatrici in materia di terrorismo previste dall’ordinamento.

Per esempio, per l’integrazione delle fattispecie di cui all’art. 270 bis, è necessario che l’associazione si proponga il “compimento di atti di violenza”, tanto che, secondo un autorevole orientamento dottrinale, per l’integrazione del delitto di associazione terroristica sarebbe necessaria la prova del “concreto passaggio all’azione dei membri del gruppo: sotto forma di attività direttamente preparatorie rispetto all’esecuzione dei reati-fine, o almeno sotto forma di creazione di una struttura organizzativa idonea alla concreta messa in opera del programma di violenza” [VIGANÒ, BARTOLI].

Una possibile rilevanza pratica della mancata previsione del requisito della “violenza” della condotta potrebbe aversi, a ben vedere, in relazione all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 270 bis.1 (già prevista dall’art. 1, d.l. 15.12.1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6.2.1980, n. 15, e ivi ricollocata dal d.lgs. 1.3.2018, n. 21, in attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale) - aggravante che opera per tutti quei reati

per i quali la finalità di terrorismo non rappresenti un elemento costitutivo della fattispecie. Si pensi a chi, per destabilizzare il sistema economico nazionale, realizzi un attacco informatico che, senza tradursi nel danneggiamento dell'infrastruttura o dei dati (quindi senza forme di violenza, nemmeno sulle cose), produca nondimeno l'interruzione dei sistemi di telecomunicazione del Paese, con grave danno per lo stesso: mi pare che nulla osterebbe al riconoscimento della finalità di terrorismo nella consumazione di un simile fatto di reato - beninteso, ove ne fosse accertata anche l'idoneità al raggiungimento del fine terroristico perseguito, come dirò tra un attimo -, con conseguente applicabilità dell'aggravante (si noti, peraltro, che la definizione dei reati di terrorismo contenuta nell'art. 3 della direttiva UE 2017/541 contempla, alla lett. i), anche il fatto di chi ostacoli gravemente o interrompa i sistemi di informazione, lettera non presente, invece, nella definizione contenuta nella decisione quadro 2002/475/GAI, sostituita dalla direttiva).

Non mi pare, però, che ad oggi la questione abbia avuto una qualche pratica rilevanza.

Più delicato, invece, è il tema dell'accertamento dell'idoneità della condotta ad arrecare un *"grave danno"* al paese o a un'organizzazione internazionale, requisito questo che, invece, compare espressamente all'interno della definizione codicistica e che ha giocato un ruolo decisivo nella decisione di alcuni noti casi di supposto terrorismo *interno di matrice per così dire politica*.

Innanzitutto, *"soggetto passivo"* del grave danno deve essere il Paese o un'organizzazione internazionale. Se ciò in prima battuta potrebbe far ritenere che oggetto materiale del fatto terroristico debbano essere necessariamente beni collettivi o superindividuali, non può aprioristicamente escludersi che anche un fatto rivolto contro beni patrimoniali di privati cittadini possa in certi casi integrare il requisito di fattispecie in oggetto, purché tale fatto sia a sua volta idoneo a creare il pericolo di un grave danno al Paese.

D'altra parte, la stessa fattispecie di cui all'art. 280 *bis*, laddove punisce atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui per finalità di terrorismo, ammette che un fatto di terrorismo possa essere immediatamente rivolto contro beni patrimoniali di privati cittadini.

Ferma restando, dunque, l'atipicità dell'oggetto materiale della condotta terroristica (bene personale ovvero bene patrimoniale, collettivo, superindividuale o del privato) resta il problema interpretativo di definire che cosa debba intendersi per *"grave danno per il Paese o per un'organizzazione internazionale"* e a quali condizioni un fatto possa dirsi *"idoneo"* a cagionare un simile evento.

Quanto al primo aspetto (identificazione del *"grave danno"*), un aiuto all'interprete proviene dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione europea. La definizione di terrorismo contenuta nella Convenzione ONU del 1999 (supra 3) e la definizione di terrorismo contenuta nella direttiva UE 2017/541 (che riprende, in parte integrandola, quella di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI) infatti, valorizzano il fatto di essere l'atto terroristico essenzialmente rivolto a colpire direttamente o indirettamente *beni di rango primario*, quali la vita, l'integrità fisica, la libertà dell'individuo e la sicurezza della collettività (il che è coerente con l'oggetto giuridico delle fattispecie in materia). Unica apparente eccezione è rappresentata dall'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 3 della direttiva UE 2017/541, la quale, contemplando *"distruzioni di vasta portata [...] di privata proprietà che possono [...] causare perdite economiche"*

considerevoli”, parrebbe prendere in considerazione fatti che non mettono nemmeno indirettamente in pericolo beni essenziali della collettività.

Tuttavia, alla luce della terminologia utilizzata dal legislatore (“distruzioni di vasta portata” che possono cagionare “perdite economiche considerevoli”) e tenuto conto dell’inserimento di questa fattispecie in un elenco di atti (anche all’interno della stessa lettera d) caratterizzati proprio dalla comune capacità di incidere su beni di massimo livello, riteniamo riconducibile anche in questo caso nella nozione di “terrorismo” solo distruzioni di proprietà private eccezionalmente gravi, capaci di incidere negativamente sull’economia del Paese e, dunque, in definitiva, di mettere in pericolo il benessere collettivo e l’ordine pubblico, non solo il diritto di proprietà del privato titolare del bene distrutto.

In tal senso, si veda il noto caso Alberto (Cass., Sez. VI, 15.5.2014, Alberto). La Corte, nell’annullare con rinvio l’ordinanza cautelare applicata per avere i ricorrenti preso parte all’attacco al cantiere TAV di Chiomonte, fatto qualificato dall’accusa ai sensi dell’art. 270 bis, statuisce che:

“senza trarre conclusioni radicali (che qui non sono necessarie) sulla rilevanza terroristica di attentati portati esclusivamente a beni materiali, si deduce agevolmente come detta rilevanza non possa che essere subordinata, comunque, alla capacità di determinare l’effetto di intimidazione o costrizione che normalmente si connette alla minaccia di pregiudizio per i beni più essenziali della persona e dunque della comunità civile”.

Ai fini dell’accertamento dell’idoneità della condotta alla causazione del “grave danno” richiesto dall’art. 270 sexies, in tale pronuncia la Corte ha poi valorizzato il “contesto” in cui il fatto è inserito, statuendo che anche condotte che, se prese singolarmente, non potrebbero mai provocare un grave danno a un Paese o a un’organizzazione internazionale possono risultare idonee in quanto parte di un disegno criminoso, più ampio e articolato, di condotte realizzate o ancora da realizzarsi, capace di provocare il grave danno richiesto dalla norma. In tal caso, però - precisa altresì la Corte -, è necessario verificare, sul piano psicologico, che l’agente, al momento dell’azione, fosse consapevole che la propria condotta assumeva la capacità di provocare un grave danno proprio in unione con altre condotte già realizzate o facenti parte di un programma in corso di realizzazione e che volesse con la propria condotta contribuire alla causazione di un simile evento dannoso.

Accertata l’idoneità della condotta a realizzare atti di violenza (ove ciò sia richiesto dalla fattispecie incriminatrice) e a provocare un grave danno, è però necessario un passaggio ulteriore: accertare l’idoneità della condotta al raggiungimento di una di quelle tre finalità di caratterizzano tipicamente il terrorismo in base alla definizione di cui all’art. 270 sexies.

Anche rispetto a questo requisito, le ricadute pratiche registrate fino ad oggi mi pare che abbiano interessato soprattutto la casistica in materia di terrorismo interno e di eversione.

È noto il caso dei cd. “Serenissimi” (Cass., Sez. VI, 16.3.2011, n. 26151, Buson) – come erano stati soprannominati dai media i componenti di un gruppo che rivendicava l’indipendenza del Veneto e che aveva a tale scopo “assaltato” il campanile di San Marco dopo aver preso possesso di un vaporetto –, assolti dall’accusa di aver costituito un’associazione finalizzata all’eversione, ex art. 270 bis, in quanto, pur avendo effettivamente avviato l’esecuzione del

proprio programma eversivo dell'ordine democratico mediante atti di violenza, l'organizzazione

“era tuttavia strutturalmente inidone[a] al perseguimento dello scopo eversivo, data l'assoluta carenza di disponibilità strumentali che tale programma potessero attuare”.

Domanda: cambia l'oggetto del giudizio di idoneità della condotta e, quindi, anche il possibile esito dello stesso, se sussumiamo la costituzione di un'organizzazione eversiva sotto la norma incriminatrice di cui all'art. 270 (“Associazioni sovversive”)?

La questione è tutt'altro che teorica.

È vero che è stata ipotizzata l'implicita abrogazione dell'art. 270 in quanto la definizione di terrorismo di cui all'art. 270 sexies, comprendendo anche la finalità eversiva (secondo l'orientamento interpretativo che a me pare preferibile) come una delle possibili finalità che caratterizzano una condotta come terroristica, avrebbe determinato la necessaria sussunzione nelle più gravi fattispecie di cui all'art. 270 bis delle ipotesi di costituzione di un'associazione che persegua la finalità di sovvertire l'ordinamento costituzionale; tuttavia, la Cassazione ha in più di un'occasione riconosciuto l'attuale vigenza del delitto di cui all'art. 270, interpretazione che sarebbe peraltro confermata anche dal fatto che tale fattispecie è stata in parte modificata dal legislatore nel 2006, quindi dopo l'introduzione della definizione di cui all'art. 270 sexies, avvenuta nel 2005, a conferma che lo stesso legislatore ne riconosce la vigenza.

Ebbene, dove passa allora la linea di confine tra fattispecie di cui all'art. 270 e fattispecie di cui all'art. 270 bis?

Con una famosa sentenza, la Cassazione ha individuato il discrimine nel “tipo” di violenza impiegato: nel caso delle associazioni sovversive ex art. 270, si tratterebbe di violenza “comune”, mentre nel caso delle associazioni di cui all'art. 270 bis, anche laddove perseguano un fine eversivo, elemento caratterizzante sarebbe il ricorso al terrorismo come modalità di perpetrazione del programma criminale, da intendersi come diffusione del panico fra la popolazione (Cass., Sez. V, 23.2.2012, n. 12252, Bortolato: cassa con rinvio la condanna ex art. 306 e 270 bis, affinché il giudice del merito verifichi che tipo di violenza il gruppo intendesse perpetrare).

Mi limito al riguardo a rilevare che sicuramente anche per l'applicazione della norma di cui all'art. 270 è necessario l'accertamento dell'idoneità dell'organizzazione a raggiungere il fine perseguito. Anzi, con le modifiche del 2006, oltre a “aggiornare” la fattispecie eliminando il riferimento al fine di “stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre” o di “sopprimere violentemente una classe sociale”, il legislatore ha espressamente introdotto il requisito dell’“idoneità” dell'associazione a perseguire il fine di sovvertire o sopprimere violentemente l'ordinamento.

In tal caso, però, non facendosi applicazione della definizione di cui all'art. 270 sexies, viene meno il requisito stringente della capacità della condotta di provocare un “grave danno” al Paese, il che dovrebbe – almeno in linea teorica – aumentare il novero di condotte qualificabili come “idonee” al perseguimento del fine (rientrandovi anche quelle che non possono arrecare un grave danno, pur potendo determinare l'eversione dell'ordinamento...).

La differenza, tuttavia, pare più teorica che pratica, tanto che anche per il perseguimento del fine eversivo di cui all'art. 270 la Corte (similmente a quanto affermato nel caso Alberto in relazione all'art. 270 bis) ha recentemente ribadito la rilevanza del requisito "dimensionale" che la condotta attuata dal gruppo deve presentare perché possa essere riconosciuta l'idoneità al perseguimento del fine (Cass., Sez. I, 27.10.2020, n. 36816, Cropro, che annulla l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di un uomo accusato di essere membro di un gruppo anarco-insurrezionalista per mancanza del "requisito dimensionale" del reato contestato).

## **2.2. Partecipazione ad associazione terroristica operante all'estero: in particolare, la partecipazione all'ISIS**

Le questioni trattate finora riguardano essenzialmente casi inquadrati, anche solo nella prospettiva accusatoria, all'interno della fattispecie associativa, casi, cioè, in cui l'interprete ha dovuto stabilire se ci si trovava o meno in presenza di un gruppo qualificabile come associazione con finalità di terrorismo o di eversione.

I casi numericamente più frequenti – e che hanno impegnato maggiormente la dottrina e la giurisprudenza nell'individuazione di un'interpretazione condivisa della norma – sono però quelli che vedono imputati soggetti accusati di aver agito o aver programmato di agire *individualmente*, ma *in adesione di un progetto terroristico perpetrato da un'organizzazione operante all'estero* e, più in particolare, se guardiamo all'esperienza degli ultimi sei, sette anni, in adesione del progetto terroristico dell'ISIS.

Ora, sebbene per contrastare proprio questo tipo di fenomeni il nostro legislatore abbia a più riprese messo mano al codice penale introducendo nuove fattispecie monosoggettive, il reato che viene più frequentemente contestato in simili casi è quello di partecipazione all'organizzazione terroristica internazionale (comma 2, art. 270 bis).

Come noto, il legislatore italiano non si è sforzato di definire che cosa debba intendersi, sul piano giuridico-penale, per partecipazione all'organizzazione terroristica, così obbligando l'interprete a uno sforzo esegetico non dissimile da quello attuato in materia di partecipazione alle associazioni di tipo mafioso.

Anzi, l'interprete chiamato a maneggiare il reato di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo ha da subito attinto proprio dall'esperienza maturata dalla ricca giurisprudenza sul delitto di cui all'art. 416 bis.

Nella già ricordata Cass. 11.10.2006, Bouhiaya, il Collegio richiama le Sezioni Unite del 2005 nel noto caso Mannino, relativo alla partecipazione in associazione di stampo mafioso, laddove si afferma che

"si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è

immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima”,

principio che, calato nella realtà delle associazioni terroristiche, continua la Corte, deve essere inteso nel senso che

“la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale”

Il che significa, conclude sul punto la sentenza, che

“la partecipazione di un soggetto al gruppo terroristico può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico alle attività dell'associazione che inequivocamente rivelino il suo inserimento nell'organizzazione, sempreché un segmento di dette condotte si svolga in Italia”.

Qual è, infatti, la *ratio* del modello di partecipazione adottato nella sentenza Mannino (e in tutto il filone giurisprudenziale e dottrinale che ha condotto a quella pronuncia)? O, detto altrimenti, che disvalore si va a sanzionare nel momento in cui si qualifica in termini di partecipazione all'organizzazione criminale il fatto di chi presti anche solo un supporto logistico o più in generale si *metta a disposizione* dell'organizzazione senza prendere parte attiva nella programmazione o realizzazione dei reati fine?

Si parla a tale proposito di modello *organizzatorio*, in contrapposizione al cd. modello causale, che richiede invece che sia assunta la prova che la condotta che si assume partecipativa abbia fornito un contributo causale alla vita dell'organizzazione.

Sul punto una precisazione è d'obbligo: il modello organizzatorio non offre una scorciatoia ai fini dell'accertamento della partecipazione, consentendo la sussunzione sotto la fattispecie criminale in esame di condotte meno pericolose per il bene giuridico o introducendo un diverso standard probatorio.

Al contrario, anche il modello organizzatorio si traduce nella qualificazione in termini di partecipazione all'organizzazione criminale di condotte che contribuiscono alla vita dell'organizzazione e quindi, in ultima analisi, al perseguimento del programma criminale dalla stessa perseguito. Insomma, anche il modello organizzatorio è un modello di tipo “causale”.

La differenza fondamentale tra i due modelli è che, seguendo quello cd. “causale”, si dovrebbe ogni volta dimostrare in che modo la condotta contestata ha contribuito alla vita dell'associazione, il che nel caso delle organizzazioni più complesse si tradurrebbe quasi sempre in una prova diabolica.

Al contrario, il modello organizzatorio, per come sviluppato in materia di organizzazioni mafiose, si basa sulla considerazione che l'associazione vive e si rafforza anche grazie a quei membri che si *mettono stabilmente a disposizione del gruppo*, così impegnandosi a fornire qualunque tipo di contributo di cui il gruppo avrà bisogno (per la commissione di reati o anche solo per fornire supporto logistico ad altri sodali). Si tratta di un modello che la prassi ha

potuto elaborare grazie alla straordinaria attività di indagine che nel tempo ha consentito di svelare come le organizzazioni mafiose siano strutturate e operino e che, pertanto - ripeto -, consente di colpire una condotta, l'inserimento organico dell'adepto all'interno della struttura organizzativa dell'associazione criminale, caratterizzata da un ben preciso disvalore.

È un modello, quindi, che, sul piano probatorio, richiede che vengano raccolti elementi che dimostrino che l'imputato era stabilmente inserito all'interno dell'organizzazione. Sul punto, sempre le Sezioni Unite "Mannino" rilevano che

"sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi [...] dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, 'messa a disposizione' della persona per ogni attività del sodalizio criminoso".

Ebbene, è proprio sotto questo profilo che l'applicazione del modello organizzatorio nel campo del contrasto al terrorismo internazionale di stampo fondamentalista ha generato qualche contrasto nella nostra giurisprudenza, contrasto emerso soprattutto nei casi in cui l'associazione terrorista a cui l'imputato era accusato di partecipare era l'ISIS.

E ciò – si badi – non perché per questo tipo di organizzazioni criminali non valga la massima di esperienza per cui sapere di poter contare su nuovi membri determina un rafforzamento e quindi una maggiore pericolosità dell'associazione, ma perché la struttura dell'associazione in certi casi è tale da rendere molto più difficile provare nel processo che vi è stato inserimento organico del supposto partecipe.

Con riferimento all'ISIS, in particolare, è stato, infatti, ampiamente appurato che si tratti di

"un'associazione con finalità terroristiche caratterizzata da modalità di adesione 'aperte' e spontaneistiche, che non implicano un'accettazione formale del negozio sociale da parte dell'apparato del sodalizio, bensì presuppongono l'inclusione *in progress* di individui o cellule che condividono l'obiettivo terroristico" (così, tra le molte, Cass. 13.7.2017, Bekaj).

In presenza di un'organizzazione struttura in questo modo, di che elementi abbiamo bisogno per condannare ai sensi dell'art. 270 bis c. 2?

### 2.2.1. La tesi della sufficienza dell'adesione "unilaterale" al progetto terroristico dell'ISIS

Secondo un orientamento formatosi soprattutto presso la giurisprudenza di merito, ma con importanti riscontri anche in decisioni della Suprema Corte, la partecipazione all'ISIS può essere anche esclusivamente *unilaterale*, nel senso che non è necessario dimostrare che l'organizzazione fosse a conoscenza di poter contare su un nuovo adepto. Si tratta di una posizione che poggia – tra l'altro – su un ben preciso dato storico: quando, nel 2014, Abu Bakr al-Baghdadi ha proclamato la nascita dello Stato islamico, è la stessa organizzazione

terroristica ad aver “chiamato” i fedeli ad aderire spontaneamente alla causa (alla *jihad*) senza alcun tipo di formalità, il che ha contribuito al diffondersi del fenomeno tristemente noto dei “lupi solitari”.

Ebbene, in certi casi, in decisioni fondate su questa impostazione, la prova della partecipazione è stata ravvisata in elementi che dimostravano, accanto ad attività di proselitismo e/o di autoaddestramento, anche una sicura *adesione psicologica* dell'imputato al progetto criminale dell'ISIS.

È una soluzione che mi pare emergere in maniera chiara, ad esempio, in C. Ass. Milano 25.5.2016, Briki.

La Corte condanna i due imputati alla pena di sei anni di reclusione a titolo di partecipazione all'organizzazione terroristica sovranazionale Stato islamico per avere gli stessi compiuto atti di proselitismo attraverso la divulgazione, tramite social network, di messaggi e immagini per propagandare l'attività terroristica dell'organizzazione; pubblicato l'immagine di un manoscritto riportante il “giuramento di fedeltà al califfo”; pubblicato immagini di automezzi delle forze dell'ordine, della stazione centrale, di piazza del Duomo e dell'EXPO di Milano; scaricato da internet una guida operativa su come commettere atti terroristici (il manuale “How to survive in the West”). Dalle intercettazioni riportate nella motivazione della sentenza, emergono, inoltre, conversazioni in cui i due imputati ipotizzano di commettere attacchi contro carabinieri, la base militare di Ghedi e l'azienda dove uno dei due lavora, nonché discutono fra di loro del progetto di compiere un giorno il viaggio verso la Siria per aderire allo Stato islamico.

L'articolato percorso argomentativo del Collegio giudicante muove dal rilievo per cui

“l'associazione con finalità di terrorismo si palesa in modo assai nuovo e meno tangibile per ciò che concerne la struttura operativa”,

il che fa sì che

“l'indagine sulla sussistenza o meno dell'associazione con finalità di terrorismo comporti un percepibile spostamento del baricentro valutativo verso la componente psichica del delitto”,

sicché

“tutti questi contatti e conversazioni confermano che quello degli imputati non era solo un agire individuale, bensì un'attività da ricondurre all'interno dell'organizzazione terroristica ‘Stato islamico’, cui avevano aderito per il tramite di quella ‘rete’ che rende la stessa associazione assai flessibile e presente in ogni parte del mondo”.

Sul punto, va rilevato che i “contatti e conversazioni” cui fa riferimento la Corte, da quanto è dato evincere dalla lettura della motivazione, sono circoscritti a una telefonata tra uno degli imputati e una persona che si trova in Siria, di cui però non viene riportato il contenuto; uno scambio di messaggi via chat tra un imputato e un altro soggetto che invita l'imputato a trasferirsi nello Stato islamico (nella sentenza si legge che, dal tono reverenziale usato dall'imputato, gli inquirenti hanno dedotto che l'interlocutore deve essere un majaheddin rispettato all'interno dell'organizzazione); alcuni contatti tra uno degli imputati e un terzo soggetto, che vive in Tunisia e che gli inquirenti identificano come membro dello Stato

islamico, con cui l'imputato discute di come entrare nei territori occupati dall'organizzazione terroristica.

Ancora, sulla decisa preponderanza riconosciuta alla componente soggettiva della fattispecie di partecipazione rispetto alla componente materiale, in termini di collegamento con l'organizzazione criminale, meritano di essere ricordate le sentenze di merito nel caso Sergio (g.u.p. Milano 23.2.2016, Sergio, e C. Ass. App. Milano 21.2.2017, Sergio).

Le sentenze decidono lo stralcio del noto procedimento penale che ha visto tra i principali imputati una donna ribattezzata dai mass media come la prima foreign fighter italiana, per avere la stessa, all'esito di un percorso di radicalizzazione, raggiunto i territori siriani occupati dallo Stato islamico al fine di aderire al progetto di espansione del Califfato. Per raggiungere il proprio obiettivo, la donna aveva chiesto l'aiuto di amici e familiari al fine di trovare un uomo disposto a sposarla e a condividere con lei tale progetto, dal momento che per una donna sola non sarebbe stato possibile compiere il viaggio verso la Siria. Tra gli imputati, vi è infatti l'amica della donna, che aveva trovato per lei un uomo disponibile al matrimonio, e il marito della stessa, il quale aveva contribuito attivamente a organizzare la celebrazione delle nozze.

Proprio il diverso esito del giudizio per i due coniugi (la donna è condannata a tre anni di detenzione per partecipazione nell'associazione terroristica Stato islamico, mentre l'uomo viene assolto per non aver commesso il fatto) è indicativo del principio di diritto applicato dai giudici di merito. Dal punto di vista della materialità della condotta, infatti, i due imputati, marito e moglie, sono chiamati dall'accusa a rispondere per aver reso possibile il viaggio dell'amica verso la Siria, nella misura in cui la celebrazione del matrimonio da loro resa possibile era per la donna una condizione pressoché essenziale ai fini del viaggio.

Anche dal punto di vista della conoscenza di quali fossero le ragioni e gli effetti della celebrazione del matrimonio, dalla lettura delle sentenze le posizioni dei due coniugi appaiono del tutto coincidenti: gli elementi acquisiti dimostravano la loro piena consapevolezza circa la volontà dell'amica di raggiungere la Siria per aderire al programma terroristico dello Stato islamico e la necessità della celebrazione del matrimonio per la realizzazione di questo progetto.

La differenza valorizzata dai giudici riguarda, invece, l'intensità dell'elemento volitivo in capo ai due coniugi: dalle intercettazioni emerge che la donna, in un primo momento, aveva manifestato un'adesione psicologica totale all'ideologia e ai metodi criminali dello Stato islamico, salvo ricredersi e prendere le distanze da quel mondo dopo il drammatico attentato del gennaio 2016 alla sede parigina del giornale satirico Charlie Hebdo; da parte dell'uomo, al contrario, si legge nella sentenza del g.u.p.,

“non vi è mai in nessun momento una sia pure parziale condivisione dell'agire terroristico dello Stato islamico”.

Sul punto, i giudici dell'appello confermano la decisione di primo grado rilevando che

(i) “nello specifico del terrorismo islamico opera una struttura cellulare transnazionale, da considerare essenzialmente come una rete finalizzata a mettere in contatto persone ideologicamente connotate in modo analogo” [...];

(ii) “il partecipe [della cellula] non necessariamente deve essere in contatto diretto con [i soggetti] appartenenti alla struttura centrale [...] ma basta il consapevole collegamento con uno degli snodi della rete che svolgono attività di reclutamento previo indottrinamento radicale, collegamento che a sua volta si risolve in una condotta di concreto supporto alle finalità che il califfato persegue”[...];

(iii) nel caso di specie, l’elemento di collegamento tra l’imputata e l’organizzazione, o quanto meno con uno degli “snodi della rete” criminale, va ravvisato “nell’aver [l’imputata], condividendo pienamente l’ideologia violenta e radicale del cosiddetto Stato islamico e quindi anche la strategia del terrorismo, organizzato o contribuito in vario modo a organizzare l’espatrio di [...] e dunque il loro viaggio dall’Italia alle zone di guerra in Siria”.

Tanto nella sentenza del g.u.p., quanto in quella della Corte d’Assise d’Appello, pertanto, è il ricorrere o meno dell’adesione psicologica unilaterale al programma associativo a fare la differenza fra responsabilità per partecipazione nell’associazione terroristica e liceità della condotta, a nulla rilevando la mancata emersione di elementi indicanti l’effettivo inserimento nell’organizzazione e la consapevolezza, da parte di quest’ultima, di poter fare affidamento su un nuovo adepto.

Tale orientamento ha trovato in taluni casi l’avallo della giurisprudenza di legittimità.

Particolarmente interessante, in tal senso, è Cass., Sez. II, 21.2.2019, n. 22163, Antar Hakim.

Nell’annullare con rinvio la decisione dei giudici dell’appello, che avevano escluso il delitto di partecipazione nell’associazione terroristica Stato islamico per mancanza di elementi di collegamento tra gli imputati e l’organizzazione stessa, la Corte rileva, innanzitutto, che

“in detto contesto l’affiliazione e la partecipazione, nel rispetto delle imprescindibili garanzie discendenti dal principio di offensività, devono essere valutate secondo parametri che valorizzino la specificità del fenomeno e colgano adeguatamente, in relazione ai casi concreti, il superamento della soglia di messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma di cui all’art. 270-bis”;

che correttamente la sentenza di primo grado aveva

“focalizzato i caratteri e gli scopi del c.d. Stato islamico, sottolineando come risulti strumentale al consolidamento dell’organizzazione, volta a creare uno Stato di ispirazione salafita che abbracci l’intera comunità dei musulmani, la positiva risposta alla chiamata al jihad armato contro i nemici, anche in forma individuale, più volte formulato dal sedicente califfo A.B.”;

che, invece, lo scrutinio del giudice d’appello ha

“pretermesso [...] un confacente vaglio del coefficiente psicologico che sostiene le condotte incriminate al fine di discernere l’eventuale emersione, oltre che di azioni causalmente raccordate agli scopi perseguiti da Daesh, di un’adesione che travalichi l’ambito della mera esaltazione ideologica dell’operato del califfo per sfociare nella consapevole volontà di dividerne operativamente gli obiettivi attraverso quella che il primo giudice ha definito il c.d. jihad elettronico”.

### 2.2.2. La tesi dell'essenzialità della prova dell'esistenza di un collegamento bilaterale tra supposto partecipe e ISIS

Ora, rispetto a questa ricostruzione giurisprudenziale della fattispecie di partecipazione ad associazione terroristica mi chiedo: se il disvalore della condotta di partecipazione sta nel rafforzamento che è in grado di dare all'associazione e se, nei casi di partecipazione che si concretizzi nel "mettersi a disposizione" dell'associazione il rafforzamento è dato dal fatto che l'associazione sa di "poter contare" sul nuovo adepto, siamo sicuri che la prova dell'adesione psicologica al progetto criminale dell'ISIS, in assenza della prova di contatti fra il supposto partecipe e membri dell'organizzazione, basti per ritenere integrata la fattispecie?

Attenzione: non sto dicendo che l'adesione psicologica al progetto dell'ISIS accompagnata dall'attuazione di iniziative unilaterali anche "solo" – si fa per dire – di proselitismo sia condotta inoffensiva.

Mi pare, però, che percorrendo questa strada si finisca col perdere il *proprium* della fattispecie di partecipazione, rendendola indistinguibile dalle altrettanto gravi fattispecie monosoggettive previste dall'ordinamento proprio per far fronte al sempre più diffuso e preoccupante fenomeno dei cd. lupi solitari o all'altrettanto grave fenomeno del proselitismo a favore della causa jihadista e della causa dell'ISIS stessa al di fuori però dell'organizzazione, fenomeno che certo non sfugge alle maglie del nostro sistema penale, potendo essere sanzionato quanto meno come ipotesi aggravata di apologia o istigazione (art. 414 c. 4).

Nel senso della prevalenza – oggi – di una soluzione interpretativa che pretenda qualcosa in più dell'adesione unilaterale all'ISIS si è pronunciata, seppur incidentalmente, la stessa Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 191/20, nel dichiarare non fondate le q.l.c. sulla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione terroristica (art. 275, c. 3, c.p.p.), ha riconosciuto il consolidarsi di un'interpretazione che esclude, innanzitutto, dall'area applicativa della norma incriminatrice la

"mera comune adesione a un'astratta ideologia, per quanto caratterizzata dal progetto di abbattere le strutture democratiche";

richiede, al contrario, che

"risulti provata la costituzione di una struttura organizzativa con un livello di effettività che renda possibile la realizzazione del progetto criminoso";

subordina, infine, il riconoscimento della condotta partecipativa alla

"prova di effettivi contatti operativi tra l'associazione e il singolo partecipe".

Si tratta di una soluzione interpretativa ormai accolta da numerose decisioni della Suprema Corte, soprattutto della Sez. VI. Tra le prime a pronunciarsi chiaramente a favore della necessità che la prova della partecipazione all'ISIS passi attraverso la prova di un collegamento *bilaterale* fra supposto partecipe e organizzazione è stata Cass., Sez. VI, 19.12.2017, n. 14503/18, Messaoudi.

Nell'annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 270 bis c. 2, il Supremo Collegio ha statuito che

“non potendo la condotta di partecipazione consistere in una mera adesione psicologica al programma criminale dell'associazione, essa presuppone il rigoroso accertamento: i) della esistenza e della effettiva capacità operativa di una struttura criminale, su cui si innesta il contributo partecipativo; ii) della consistenza materiale della condotta individuale ovvero del contributo prestato, che non può essere smaterializzato, meramente soggettivizzato, limitato alla idea eversiva, privo di valenza causale ovvero ignoto all'associazione terroristica alla cui attuazione del programma criminoso si intende contribuire”,

e che, di conseguenza,

“è necessario che la condotta del singolo si innesti nella struttura, cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e consapevole tra la struttura e il singolo”,

tanto che

“non paiono condivisibili costruzioni giuridiche che, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, ritengono sufficiente l'adesione del singolo a proposte ‘in incertam personam’ - quelle del sodalizio internazionale - anche nel caso in cui l'adesione non sia accompagnata dalla necessaria conoscenza, anche solo indiretta, mediata, riflessa, di essa da parte della ‘struttura’ internazionale”,

e, ancora, che

“per configurare la partecipazione alla associazione internazionale con finalità di terrorismo, è necessario che questa, anche indirettamente, sappia di avere a disposizione, di ‘poter contare’ su un determinato soggetto”.

Conclude, pertanto, la Corte, con riguardo al caso di specie, affermando che

“se è certamente vero che l'Isis e, in generale, le moderne organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale, propongono una formula di adesione alla struttura sociale che può definirsi ‘aperta’ e ‘in progress’, sempre disponibile ad accogliere le vocazioni criminali provenienti da singoli e gruppi, è altrettanto vero che ciò che deve essere verificato è se, alla stregua delle singolarità del caso concreto e, soprattutto, delle condotte prodromiche poste in essere da chi si assume essere ‘partecipe’, siano individuabili in concreto contatti con associazioni criminose terroristiche internazionali e se tali contatti costituiscano espressione della concretizzazione del proposito del singolo di attuare azioni delittuose strumentali al perseguimento del programma del gruppo internazionale”,

posto che,

“diversamente, si rischia di considerare ‘partecipi’ all'associazione internazionale Isis anche coloro che con lo Stato islamico non hanno nessun contatto - la cui esistenza è ignota al gruppo ‘madre’ - i cui rapporti con questa sono limitati alla mera condivisione di informazioni mediante i più diffusi social network; la ‘partecipazione’ all'associazione internazionale non può prescindere dalla esistenza di un contatto reale, non putativo, non eventuale, non meramente interiore, con chi a quella associazione è stabilmente legato perché partecipe della cellula madre”.

Nel caso di specie, rileva la Corte, il Tribunale aveva

“omesso di motivare su un tema cardine del procedimento, e cioè se [l’indagato] avesse o meno rapporti reali con soggetti direttamente o indirettamente riconducibili all’Isis, attesa la potenziale capacità di tale profilo di condizionare la valutazione delle altre risultanze investigative”

(risultanze in base alle quali l’indagato era passato attraverso un processo di radicalizzazione, all’esito del quale aveva manifestato l’intenzione di recarsi in Siria per combattere e commettere atti terroristici per lo Stato Islamico; aveva cercato di coinvolgere in tale progetto alcune donne, a ciascuna delle quali aveva proposto di unirsi con lui in matrimonio prima della partenza per la Siria; aveva istigato altre persone a commettere atti di terrorismo contro cristiani, ebrei e musulmani non osservanti; aveva intrapreso il viaggio verso la Siria, ma era stato arrestato in Turchia e, proprio a seguito dell’arresto, aveva deciso di tornare in Italia; era in contatto con soggetti legati a una cellula terroristica affiliata allo Stato islamico, operante in Marocco, e con soggetti presenti sul territorio siriano-iracheno appartenenti a gruppi jihadisti).

Recentemente la Sezione VI della Cassazione ha avuto modo di tornare sul tema con la decisione del caso Benamir (Cass., Sez. VI, 17.11.2020, n 5471/21, Benamir).

Nel confermare la condanna per partecipazione all’ISIS dell’imputato, il Collegio, riconosciuta l’esistenza di un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità, prende espressamente posizione a favore della tesi della necessaria “bilateralità” del rapporto partecipe-associazione ai fini dell’integrazione della fattispecie.

Afferma, al riguardo la Corte che,

“per evitare la criminalizzazione di comportamenti di mera adesione psicologica - fra l’altro, sottraendo terreno all’area di copertura delle ipotesi di mera apologia ed istigazione a delinquere aggravate ai sensi dell’art. 414 c.p., u.c., - è indispensabile che la condotta dell’agente possa qualificarsi come effettivamente ‘partecipativa’, cioè dimostrativa della reale aggregazione del singolo ad un gruppo organico, funzionale al perseguimento degli obiettivi criminali proposti dallo stesso”,

precisando, anzi, che

“La circostanza che, nell’ambito degli organismi criminali jihadistici ciascun affiliato sia chiamato a commettere attentati terroristici in autonomia, non può appiattire la partecipazione a detta associazione - e dunque la prova di tale partecipazione - al riscontro di una mera adesione ideale ad un sistema valoriale, cioè all’ideologia radicale di tipo jihadista, e/o a scopi terroristici astratti, ma implica la verifica - oltre che dell’esistenza concreta di un gruppo di persone atto a realizzare detti specifici scopi criminali - di una effettiva ‘messa a disposizione’ dell’affiliato funzionale alla realizzazione degli obiettivi terroristici del sodalizio, dunque della possibilità che l’organizzazione possa essere eventualmente in grado di raggiungere, di contattare e di coinvolgere (cioè di ‘chiamare’) il singolo componente al fine di dare attuazione alle suddette finalità criminali”.

Sul fronte probatorio, il Collegio ribadisce, come già in altre pronunce espressive del medesimo orientamento interpretativo, che

“l’adesione del singolo al programma criminoso al di là della semplice condivisione ideologica non deve necessariamente fondarsi sulla prova diretta della intraneità, potendo a detto fine essere valorizzati anche i propositi eversivi esternati dall’aderente, espressi con reiterate manifestazioni di disponibilità a partire per “fare jihad”, a condizione che detti propositi non siano astratti, cioè espressione di un’aspirazione personale o di una condivisione ideologica, quanto, piuttosto, sorretti da elementi concreti che rivelino l’esistenza di un contatto operativo, reale, tra il singolo

e la 'struttura', che consenta di tradurre in pratica gli intenti terroristici [...] diversamente, si rischia di considerare 'partecipi' all'associazione internazionale Isis anche coloro che con lo Stato Islamico non hanno nessun contatto - la cui esistenza è ignota al gruppo "madre"- i cui rapporti con questa sono limitati alla mera condivisione di informazioni mediante i più diffusi social network”.

*2.2.3. Lo spostamento del dibattito dalla definizione della fattispecie di partecipazione alla prova dell'esistenza di un collegamento con l'ISIS nella giurisprudenza più recente*

Per quanto la giurisprudenza più recente mi paia propendere per questo secondo orientamento, la mia sensazione è che il dibattito si sia già spostato su un diverso piano: anche riconoscendo la bilateralità come requisito necessario della partecipazione, di quali elementi abbiamo bisogno per ritenere raggiunta, nel processo, la prova che l'imputato aveva rapporti con l'ISIS tali da consentirci di affermare che l'organizzazione era nelle condizioni di “poter contare” sul nuovo partecipe, e che quindi il fatto è correttamente inquadrabile all'interno dell'art. 270 bis c. 2 e non, invece, in taluna delle altre fattispecie monosoggettive in materia di terrorismo?

Non ho una risposta a questo complesso quesito.

Certo si hanno casi in cui l'attività di indagine ha consentito di mettere in luce elementi indicativi di un sicuro collegamento dell'imputato con l'associazione.

Ciò è avvenuto, per esempio, in un famoso caso deciso dalla Corte d'Assise di Milano (C. Ass. Milano 13.4.2017, El Mkhayar), che ha visto la condanna come partecipe all'ISIS di un uomo che, all'esito di un percorso di radicalizzazione avvenuto mentre era detenuto in un carcere italiano, aveva organizzato con un amico il proprio viaggio verso i territori occupati dallo Stato islamico in Siria per arruolarsi nell'organizzazione terroristica e sottoporsi all'addestramento militare per diventare mujahed. Questo “percorso” era stato puntualmente documentato dallo stesso imputato, allo scopo di fare proseliti, attraverso i social network, nonché monitorato dalla polizia giudiziaria attraverso una meticolosa attività di indagine. In particolare, nel caso di specie, gli elementi sintomatici dell'avvenuto “effettivo inserimento” nell'organigramma associativo dell'imputato sono stati riconosciuti nel viaggio verso i territori occupati dall'Isis; nell'addestramento militare ricevuto una volta giunto a destinazione; nel matrimonio con una donna messa a disposizione dall'organizzazione: elementi considerati sintomatici dell'avvenuta costituzione di un rapporto stabile tra partecipe e associazione e, dunque, di un effettivo rafforzamento per il sodalizio criminale.

Ma non sempre il giudice ha a disposizione elementi altrettanto inequivoci.

Pensiamo proprio al caso Benamir, già ricordato sopra (Cass., Sez. VI, 17.11.2020, n. 5471/21).

La Corte conferma la condanna dell'imputato per partecipazione all'ISIS rilevando che

“la Corte distrettuale ha [...] tratteggiato la ‘bilateralità’ della relazione fra B. e l'associazione - che si è [...] chiarito essere necessaria ai fini della integrazione del delitto de qua - illustrando gli

specifici elementi che consentono di affermare che lo Stato Islamico potesse avere contezza, sia pure indiretta - mediante la condivisione di canali web riservati e l'interscambio di documenti 'riservati', ma anche attraverso i contatti diretti con altri affiliati (i militanti operanti al nord Italia ed esponenti in Iraq e Siria) -, dell'adesione dell'imputato all'organizzazione jihadista, che avrebbe pertanto potuto raggiungere e coinvolgere in attività di formazione di combattenti, in attentati ed iniziative terroristiche, e che effettivamente raggiungeva e coinvolgeva con la 'chiamata' di cui si è testé dato atto".

Più in particolare, gli elementi valorizzati dai giudici del merito erano consistiti nel fatto che l'imputato:

"a) ha partecipato a gruppi social chiusi di condivisione dell'ideologia jihadista (in particolare a quello dei "lupi solitari" limitato ad otto partecipanti) scambiando filmati ed altro materiale connesso ad attività terroristica; b) ha ricevuto in data 30 luglio 2017, dal sedicente ufficio informazioni dello Stato islamico operante in Siria, un filmato di esaltazione delle missioni suicide dei trujaheddin, attestante un contatto diretto fra l'imputato e l'Isis; c) è stato trovato in possesso di un telefono Nokia dello stesso tipo di quelli utilizzabili - secondo i filmati trovati nella sua disponibilità - come innesco/detonatore per ordigni esplosivi; d) ha chiesto al compagno di cella T. (esponente della criminalità organizzata) la fornitura di cinque o sei Kalashnikov, di esplosivo e di un pacco di detonatori, cioè di armi e materiali tipicamente utilizzati negli assalti terroristici, nonché un 'appoggio' in Francia, richiesta anch'essa compatibile con una prospettiva criminale concreta; e) ha dichiarato, in plurime occasioni e con soggetti diversi (la sorella e T.), di essere un combattente dell'Isis e di essere legato ad altri militanti presenti nel nord Italia, affermazioni che - lungi dal potersi ricondurre a mere millanterie - trovano puntuale riscontro, oltre che nelle intercettazioni ambientali nel carcere di Genova, nelle segnalazioni nel sistema 'Schengen Information System' da parte delle Intelligenze di diversi Paesi Europei del medesimo imputato quale esponente di spicco dello Stato islamico nonché quale soggetto effettivamente presente in Iraq e Siria - cioè paesi 'madre' dell'Isis - incaricato di fare rientro in Italia con finalità di addestramento di altri affiliati; f) ha riferito alla sorella di avere ricevuto la 'chiamata' e di essere pronto a 'partire', affermazioni la cui serietà è comprovata dalla preoccupazione manifestata dalla congiunta e dal solido (ed inquietante) raccordo con il 'bando di arruolamento' rinvenuto nella memoria del dispositivo 'Vivo' del B., cioè con la 'chiamata alle armi' divulgata dal sito Justpaste.it il 27 ottobre 2017".

Finisce – a mio parere – per applicare una lettura di fatto “unilaterale” della partecipazione – seppur sulla scorta di un percorso argomentativo indubbiamente interessante e formalmente ancorato alla tesi della “bilateralità” della fattispecie partecipativa – Cass, Sez. II, 22.4.2020, n. 14704, Bekaj e altri, che conferma la condanna dei tre imputati a titolo di partecipazione all'ISIS per aver gli stessi costituito presso la propria abitazione veneziana “una cellula di soggetti radicalizzati e dediti al proselitismo della jihad combattuta dal sedicente Stato islamico attraverso la diffusione via internet di video e messaggi di propaganda nonché attraverso l'addestramento e autoaddestramento per commettere attentati anche in Italia e, in particolare [...] mediante il finanziamento della causa terroristica”.

Al di là, infatti, di un cursorio cenno a contatti di uno degli imputati con “militanti esteri” (p. 24 della motivazione), il Collegio rileva che

“la c.d. notorietà bilaterale quale concreto indice del raccordo dell'azione del singolo a quello della rete organizzativa dell'ISIS ha carattere necessariamente flessibile e multiforme ed è compatibile anche con comportamenti di esteriorizzazione ed attualizzazione (secondo il parametro dell'offensività in concreto) di percorsi individuali di radicalizzazione e non postula di necessità una militanza consacrata dalla conoscenza e consapevolezza dei vertici associativi”,

e, conclusivamente, che

“la condivisibile affermazione, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui restano fuori dalla nozione di partecipazione le condotte di mera adesione psicologica ad un'ideologia violenta ed estremista, destinate eventualmente a refluire nelle ipotesi di apologia ed istigazione, va in ogni caso coniugata con la meditata analisi delle concrete caratteristiche dell'associazione a giudizio e dei comportamenti dei singoli agenti onde coglierne l'eventuale e specifica portata incriminante. Infatti, solo la puntuale analisi delle peculiari caratteristiche e delle finalità del sodalizio criminoso, nella specie correttamente effettuata dai giudici di merito, può consentire di stabilire se le condotte ascritte agli imputati - tra cui la condivisione di materiali di divulgazione e propaganda della jihad e lo studio delle azioni violente realizzate dai membri del sedicente Stato islamico a fini emulativi - costituiscano un contributo utile al mantenimento, alla realizzazione o al rafforzamento degli scopi del sodalizio, tenuto conto della centralità rivestita nell'ambito del progetto terroristico perseguito da Daesh dell'utilizzo della rete Internet e dei social media, destinati non solo alla propaganda, ma anche e soprattutto ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione, a condividere le istruzioni tecniche per atti di jihad individuale, ad intimidire i nemici 'infedeli', e del cruciale rilievo attribuito alla comunicazione e all'esportazione globale del progetto dell'IS testimoniato dalla creazione di un apposito 'consiglio dei media' che sviluppa la produzione propagandistica del califfato e la sua diffusione tramite social network.”

Apparentemente più “attenta” a valorizzare elementi di raccordo fra gli imputati e l'organizzazione è Cass., Sez. V, 18.12.2020, n. 8891/21, Lutumba.

Il Collegio conferma la condanna dei giudici di merito per partecipazione all'ISIS fondata, tra l'altro, su (i) un messaggio inviato a una persona appartenente alla “galassia centrale del gruppo di comando dell'ISIS in territori mediorientali occupati”, per informarla che il traghetto per Patrasso sarebbe partito in ritardo a causa di uno sciopero, oltre a costanti contatti fra i partecipanti al viaggio e soggetti rimasti ignoti, ma intranei all'organizzazione terroristica, per aggiornarli sullo svolgimento del viaggio; (ii) il collegamento fra il compagno di viaggio di L.N. con l'autore dell'attentato ai mercatini di Natale di Berlino del dicembre 2016, nonché gli intensi contatti telefonici fra L.N. stesso e un altro soggetto collegato all'attentatore di Berlino; (iii) il rinvenimento, nei cellulari dell'imputato, di documenti e video a contenuto propagandistico jihadista in buona parte provenienti dall'agenzia Amaq News, organo informativo delle principali operazioni dello Stato islamico; messaggi elettronici aventi a oggetto l'organizzazione del proprio viaggio e di quello di un altro gruppo di persone verso la Turchia e poi verso i territori dello Stato islamico; (iv) l'attivazione di L.N. per consentire a un altro partecipante al viaggio – che risulta essere poi riuscito a raggiungere i territori dell'IS e prendere parte ai combattimenti – di procurarsi un documento di identità falso.

Questi elementi dimostrano, secondo i Giudici di merito, che L.N. si era messo a disposizione dell'ISIS per compiere attentati in Turchia; organizzare una rete segreta di comunicazioni per consentire a due diversi gruppi di persone tra loro collegati di raggiungere la Turchia per la commissione degli attentati; predisporre una rete di comunicazioni per consentire ai sodali, dopo la commissione degli attentati, di raggiungere i territori occupati dall'ISIS e contribuire alla difesa degli stessi.

Al riguardo, il Supremo Collegio rileva, da un lato, che le peculiarità strutturali dell'ISIS non consentono di rinunciare a che sia fornita la prova dell'inserimento del supposto partecipe nell'organizzazione criminale, ma, dall'altro lato, che, *sul piano probatorio*, la forza della componente ideologica che lega gli associati a questo particolare tipo di associazione terroristica consente al giudice di ritenere raggiunta la prova della consapevolezza, da parte dell'associazione, dell'adesione del nuovo adepto anche sulla base di *contatti operativi flebili e indiretti*.

E conclude affermando che i Giudici del merito hanno fatto esatta applicazione di tali principi, valorizzando, nella motivazione della condanna dell'imputato tutti quegli elementi raccolti dalle indagini indicanti il

“superamento della soglia meramente psicologica della condotta di radicalizzazione”; l’“oggettiva concretizzazione dei presupposti e della programmazione criminosa”; il “contatto tra il ricorrente [...] ed i gangli centrali o comunque principali dell’associazione terroristica, sufficiente a fondare la sua partecipazione associativa”,

per quanto indiretto, flebile e privo di formalità, in quanto

“certamente idoneo, dal punto di vista della sussistenza della gravità indiziaria, a consentire di arguire l’affidamento, pur non diretto e immediato, della ‘casa madre’ circa l’inclusione nel gruppo terroristico dell’associato”.

Sempre dalla Sez. V della Cassazione proviene una recentissima pronuncia (Cass., Sez. V, 18.1.22, 17079/22, Omer) che, di nuovo, sembra riproporre nei fatti una interpretazione sbilanciata in chiave “unilaterale” della fattispecie di partecipazione, pur statuendo in principio la necessità dell’esistenza quanto meno di *“collegamenti con livelli intermedi o propaggini finali anche mediatamente e flebilmente riconducibili all’ISIS”*.

Il Collegio, infatti, nel confermare la decisione dell’Appello che aveva condannato l’imputato per partecipazione all’ISIS (oltre che per il delitto ex art. 414 c. 3 e 4 c.p.), afferma che correttamente il giudice del merito ha desunto la prova della partecipazione, da un lato, dalla condivisione sui canali social di materiale di propaganda e indottrinamento e video di atti di violenza in buona parte recuperato da canali *“Telegram dello Stato Islamico”* ai quali possono accedere *“solo coloro che sono in possesso delle relative credenziali informatiche”*, il che dimostrerebbe *“l’esistenza di contatti con “i livelli intermedi o propaggini finali, anche ‘mediatamente e flebilmente’ riconducibili all’ISIS”*; dall’altro lato, dall’ospitalità assicurata in più occasioni, presso l’associazione della quale lo stesso imputato era presidente, di un soggetto il cui collegamento all’ISIS era stato processualmente accertato e che anzi aveva ivi condotto attività di proselitismo, circostanze – si legge nella sentenza – rispetto alle quali pare illogico ritenere che l’imputato fosse del tutto all’oscuro. Elementi che – si legge nella motivazione – consentono

“di ritenere integrato nei confronti del ricorrente anche l’ulteriore requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere configurabile la condotta partecipativa e, precisamente, l’esistenza di contatti operativi con componenti o soggetti comunque riconducibili, anche per via mediata, all’ISIS, purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione”.

Si tratta di elementi gravi e certamente inquietanti, ma che, forse, avrebbero potuto essere messi a fondamento di una condanna per una delle fattispecie monosoggettive appositamente introdotte nell’ordinamento dal legislatore, senza necessità di forzare i confini applicativi della fattispecie partecipativa.

Fattispecie su cui a questo punto vale la pena soffermarsi, per quanto abbiano trovato scarsa applicazione nella prassi.

### 3. LE FATTISPECIE MONOSOGGETTIVE IN MATERIA DI TERRORISMO

L'analisi delle fattispecie di cui all'art. 270 *bis* è stata messa fin qui in primo piano in ragione della frequenza con cui tali reati hanno trovato applicazione nella prassi.

Come accennato nell'introduzione, tuttavia, gli strumenti di diritto sostanziale a disposizione dell'interprete sono molti, anche a seguito dei ripetuti interventi del legislatore degli ultimi anni, condotti spesso come reazione a terribili fatti di cronaca e addirittura anticipando obblighi di incriminazione derivanti dal diritto UE.

E così, dopo l'11 settembre 2001, oltre ad estendere la portata della fattispecie associativa ai fatti di terrorismo internazionale, è stata introdotta la fattispecie di assistenza agli associati (art. 270 *ter*).

Nel 2003, nel dare attuazione alle Convenzioni ONU del 1997 contro gli atti di terrorismo con uso di esplosivi e del 1999 contro il finanziamento del terrorismo, è stata introdotta la fattispecie di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis*) e prevista la responsabilità amministrativa da reato degli enti per delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* d.lgs. 231/01).

Dopo gli attentati di Londra del luglio 2005, oltre a una definizione espressa di terrorismo, sono state introdotte le nuove fattispecie di arruolamento (art. 270 *quater*) e di addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies*), e prevista un'aggravante speciale del reato di istigazione a delinquere per il caso in cui l'istigazione o l'apologia riguardi delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità (art. 414, co. 4, c.p.).

Dopo gli attentati di Parigi di gennaio 2015, per far fronte al nuovo fenomeno dei "*foreign fighter*" e all'imperversare dei "lupi solitari", è stata introdotta la fattispecie di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1) ed estesa la portata applicativa delle fattispecie di arruolamento (nuovo co. 2 dell'art. 270 *quater*) e di addestramento (nuova seconda parte dell'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 270 *quinquies*), per punire rispettivamente l'*arruolato* e chi *acquisisce autonomamente* informazioni per il compimento di atti di violenza o sabotaggio per finalità di terrorismo.

Da ultimo, nel 2016, il novero dei reati ostativi in materia di terrorismo si è arricchito con l'introduzione delle fattispecie di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1), di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2) e ai atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter*).

Quindi, quando nel 2017 è stata pubblicata la direttiva 2017/541, che ha ripreso e modificato le previsioni delle decisioni quadro 2008/919 e 2002/475, il nostro ordinamento appariva di fatto sostanzialmente allineato ai nuovi obblighi di fonte eurounitaria. Tuttavia, all'esito di una verifica sul livello di attuazione della direttiva condotto dalla Commissione europea nel corso del 2021, l'Italia (insieme a numerosi altri stati membri) è stata oggetto di una procedura di infrazione e successiva messa in mora (che risulta attualmente pendente) in relazione all'incriminazione dei fatti di chi intraprenda viaggi fuori dall'UE, verso l'UE o dentro

l'UE per commettere fatti di terrorismo; si addestri per finalità di terrorismo; finanzia il terrorismo (proc. n. 2021/2180).

Per completezza, ricordo, poi, le fattispecie di attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280) e di sequestro di persona per finalità di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis*), e l'aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione, applicabile a qualunque reato punito con pena diversa dall'ergastolo (e che naturalmente non veda già la finalità di terrorismo fra gli elementi costitutivi della fattispecie) – art. 270 *bis*.1.

E, infine, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 302 e 304, che estendono la punibilità agli atti preparatori (istigazione non accolta e mero accordo) dei reati di cui ai Capi I e II.

### **3.1. In particolare: la fattispecie di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.)**

Va detto subito che molte di queste fattispecie non hanno mai trovato applicazione.

Tra le fattispecie di più recente introduzione, intese nella prospettiva del legislatore storico a contrastare particolari modalità in cui si manifesta il terrorismo internazionale di matrice fondamentalista (ma naturalmente teoricamente applicabili a fatti di terrorismo di qualunque matrice), mi pare meriti particolare considerazione il reato di *addestramento*.

Brevemente: la norma, espressamente sussidiaria rispetto alle fattispecie di cui all'art. 270 *bis* (ma, attenzione, punita col medesimo quadro edittale della partecipazione: da 5 a 10 anni di reclusione), nata per punire chi "addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale" e chi si sottopone all'addestramento, è stata modificata nel 2015 al preciso scopo di colpire i cd. lupi solitari.

Il legislatore ha cercato di perseguire questo fine introducendo anche l'incriminazione della "persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies*".

Dopo la riforma, pertanto, è certo che, oltre a chi viene propriamente addestrato nell'ambito di un rapporto diretto con l'addestratore, anche chi abbia "semplicemente" ricevuto le istruzioni diffuse *in incertam personam* di cui al primo periodo o le abbia raccolte da "autodidatta" risponde del reato. In tal caso, però, è necessario anche che il soggetto abbia posto in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies*.

In altre parole, se l'“addestrato” è punito in quanto tale, chi abbia solo “acquisito istruzioni” sarà punito solo se avrà anche posto in essere un qualche atto preparatorio alla successiva commissione del delitto terroristico. La giurisprudenza ha riconosciuto l'essenzialità di questo elemento di fattispecie, reso necessario dall'ulteriore anticipazione nella tutela del bene giuridico rappresentata dall'incriminazione della condotta di chi raccoglie da sé le informazioni, rispetto a quella di chi riceve un vero e proprio addestramento. Proprio tale elemento è stato messo a fuoco dalla Cassazione prima in sede cautelare, poi nel giudizio di cognizione, nel caso Hamil Mehdi.

In Cass. 19.7.2016, Hamil Mehdi, la Corte, nel confermare la decisione del Tribunale del Riesame, ha al riguardo precisato che

“la fattispecie disegnata dal legislatore non richiede che il soggetto istruito riceva istruzioni specifiche per il ruolo che egli intenderà rivestire una volta dedicatosi alla lotta armata, ma prescrive la consequenzialità cronologica della condotta qualificabile ex art. 270 *sexies*, rispetto ad informazioni che ne siano il presupposto. Non a caso, anche il Tribunale di Catanzaro spiega che ‘alla acquisizione di informazioni si deve accompagnare l'esplicazione di una qualsiasi attività materiale avente finalità terroristica, che possa quindi considerarsi come volta a dare attuazione alle istruzioni acquisite, senza peraltro, ai fini dell'integrazione del reato, che sia necessaria la effettiva realizzazione della finalità’”.

Sotto tale profilo, gli elementi valorizzati nel caso di specie ai fini dell'applicazione della misura custodiale consistevano, accanto all'acquisizione di abbondanti informazioni da internet sulla predisposizione di ordigni, nell'avere l'indagato programmato un viaggio verso luoghi già teatro di attacchi terroristici

“con un biglietto di sola andata, un paio di pantaloni di foggia militare ed un bagaglio del tutto inadeguato ad una presunta permanenza di più giorni, neppure prospettata ai familiari”.

La Corte ha altresì precisato che le istruzioni devono apparire *idonee* (secondo un giudizio prognostico, che tenga conto di tutte le circostanze di fatto esistenti) a consentire al soggetto la commissione di atti finalizzati al raggiungimento della finalità terroristica (come definita dal legislatore all'art. 270 *sexies*) e che, allo stesso modo, *idonei* alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies* devono essere anche i “comportamenti”, di cui al secondo periodo del primo comma. Si legge, ancora, nella ricordata sentenza che

“l'opzione del legislatore [...] risulta significativa anche laddove, codificando il requisito di univocità del fatto materiale realizzato, non ha inteso richiamare il - di norma, correlato - carattere di idoneità: tale scelta sembra giustificarsi sia perché l'idoneità del comportamento posto in essere è in parte desumibile dal precetto di cui all'art. 270 *sexies* c.p., (fra le condotte con finalità di terrorismo debbono considerarsi, in prima battuta, quelle che ‘possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale’), sia in virtù della peculiarità della fattispecie sanzionata”,

tale per cui se

“l'addestrare ed il fornire istruzioni, sul lato del ‘docente’, implicano senza dubbio una immediata strumentalità delle tecniche insegnate a realizzare sia atti di violenza che a perseguire finalità terroristiche, ed analogamente è a dirsi per l'addestrato *stricto sensu*, legato da un rapporto specifico, anche se non necessariamente stringente, con chi gli impartisce l'addestramento di cui si discute; un'identica connotazione obiettiva, invece, non si prospetta (se non nei già ricordati limiti indicati dall'art. 270 *sexies*) per chi si limita a raccogliere in via autonoma istruzioni fornite -

con le caratteristiche anzidette, ma - *ad incertam personam*, vale a dire destinate a chiunque intenda avvalersene”.

È il principio costituzionale di offensività, dopo tutto, ad imporre al giudice di procedere a questo accertamento e a impedirgli di accontentarsi dell'esistenza di un proposito interiore dell'agente, in concreto irrealizzabile. Questa esigenza è resa ancor più pressante alla luce della funzione fortemente anticipatoria della tutela penale svolta dalla fattispecie incriminatrice in commento.

Ma quali elementi devono essere acquisiti nel processo per poter riconoscere l'idoneità e l'univocità dei comportamenti del soggetto che si “auto-addestra” al perseguimento del fine terroristico?

È un aspetto questo che viene affrontato di petto dalla Cassazione nella fase di cognizione di questo medesimo caso, con la sentenza Cass., Sez. I, 12.12.2019, n. 7898/20 Hamil Mehdi, che cassa con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro.

Nell'articolato percorso argomentativo, il Collegio fissa innanzitutto le premesse in punto di interpretazione della fattispecie, anche facendo proprie le statuizioni della Corte nella fase cautelare. Si legge al riguardo che

“non assume rilievo decisivo il mezzo attraverso cui l'attività di H. si concretizzava e i soggetti con i quali l'imputato interagiva, non potendosi escludere che anche l'uso di strumenti telematici, accanto all'utilizzo di forme di contiguità terroristica tradizionale, sia idoneo a ledere i bene giuridici protetti dalla fattispecie”,

ma che l'accertamento del superamento della soglia minima di punibilità richiesta dalla norma incriminatrice presuppone, piuttosto,

“la corretta individuazione delle finalità terroristiche perseguite dal soggetto attivo del reato e non può mai essere disgiunto da precisi parametri soggettivi, ancorati dal dolo specifico richiesto dalla fattispecie in esame, il cui rispetto è imposto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: ‘Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l'art. 270-quinquies c.p., richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall'art. 270-sexies c.p.’ (Sez. 6, n. 29670 del 20/07/2011, Garouan)”.

Nel caso di specie, le censure mosse alla decisione del merito, si appuntano proprio sull'insufficiente motivazione nella sentenza impugnata in relazione a quegli indizi, assunti nel dibattimento, che dimostrerebbero la finalità perseguita dall'imputato al momento dell'acquisizione delle informazioni “incriminate”.

“Osserva, in proposito, il Collegio che la sentenza impugnata riteneva che l'adesione al radicalismo islamico di H. non avesse connotazioni esclusivamente ideologiche, avendo l'imputato aderito alla militanza religiosa combattente riconducibile all'Islamic State of Iraq and Syria, attraverso esponenti degli ambienti jihadisti con cui era entrato in contatto. Ne conseguiva che le condotte del ricorrente si concretizzavano in comportamenti che, per le loro connotazioni, oggettive e soggettive, possedevano la capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti contro la personalità dello Stato o quantomeno ne rendevano altamente probabile la commissione in un futuro più o meno prossimo”.

Ma, se

“è certamente vero che il ricorrente esprimeva opinioni coincidenti con il radicalismo islamico e acquisiva, tramite la rete telematica, informazioni relative all'addestramento militare propedeutiche al suo coinvolgimento nell'azione bellica portata avanti dall'Islamic State of Iraq and Syria”,

e

“assumono un rilievo altamente sintomatico dell'attività di auto-addestramento svolta dal ricorrente i video”,

tuttavia,

“deve [...] rilevarsi che questi elementi indiziari, pur possedendo una valenza altamente sintomatica della contiguità del ricorrente con gli ambienti dell'estremismo islamico collegati all'Isis - tenuto conto della natura di reato di pericolo concreto dell'art. 270 *quinquies* c.p. e della necessità di acquisire la prova di comportamenti rilevanti sul piano materiale -, non consentono di ritenere superata la soglia minima di punibilità richiesta dalla norma incriminatrice. Sul punto, non si può che richiamare la pronuncia di questa Corte, emessa nella fase cautelare del presente procedimento, secondo cui [...] è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies* c.p., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche”.

Ritiene, anzi, fondate il Collegio le censure difensive relative

“all'assenza di rilievo indiziario della programmazione dei viaggi in Belgio e in Turchia, dai quali non è possibile ricavare alcuna indicazione utile a confermare l'inserimento di H. nel contesto jihadista posto a fondamento del giudizio di responsabilità”,

al fatto che

“assumono un rilievo neutro le comunicazioni telefoniche, registrate tra il ricorrente e utenze riconducibili a gestori telefonici turchi, su cui il Giudice di appello non si soffermava analiticamente, non consentendo a questa Corte di trarre indicazioni utili a valutare la rilevanza di tali contatti rispetto al giudizio di responsabilità dell'imputato”,

mentre sarebbe occorso

“un vaglio analitico di tali dati, finalizzato a individuare i titolari delle utenze telefoniche turche e a ricostruire il traffico intercorso tra tali utenze e quelle utilizzate H., compiendo un'operazione di ermeneutica processuale preclusa al Giudice di legittimità”.

Considerazioni analoghe la Corte svolge con riferimento alla

“programmazione del viaggio in Belgio, per il quale occorre evidenziare che, secondo quanto affermato dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, si trattava di un progetto che rimaneva a uno stadio ancora più embrionale rispetto al viaggio in Turchia, tanto è vero che l'imputato non arrivava nemmeno a organizzare tale trasferta, essendosi limitato a contattare un cugino, attraverso cui sperava di trovare lavoro in territorio belga”.

Né possono rilevare, nella direzione affermata nella sentenza impugnata, continua la Corte,

“i contatti telefonici intrattenuti dal ricorrente con un'utenza cellulare belga, recante numero (OMISSIS), che venivano registrati sia in concomitanza con la progettazione del viaggio in Belgio sia in concomitanza con il viaggio in Turchia, da cui H. veniva respinto con le modalità di cui si è detto. Deve, infatti, evidenziarsi - analogamente a quanto affermato per la programmazione del

viaggio in Turchia - che, sulle comunicazioni telefoniche intercorse tra l'utenza del ricorrente e quella sopra richiamata, la Corte territoriale non si soffermava analiticamente, con la conseguenza che dalle indicazioni fornite nella sentenza impugnata non è possibile trarre indicazioni utili a valutarne la rilevanza probatoria rispetto al giudizio di responsabilità dell'imputato".

Parimenti incongruo appare il giudizio espresso dalla Corte di assise di appello di Catanzaro in ordine alla

"rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai soggetti che erano stati detenuti insieme all'imputato presso la Casa circondariale di Rossano, che riferivano del radicalismo religioso dell'imputato, che si accompagnava alle sue esortazioni ad andare a combattere per la causa jihadista nell'area del conflitto siriano-iracheno, in cui era insediato",

ciò in quanto, a fronte dell'indubbia valenza indiziaria delle dichiarazioni rese da M. nei confronti dell'imputato, la Corte di assise di appello di Catanzaro

"non affrontava la questione preliminare e dirimente della credibilità soggettiva del testimone, su cui - tenuto conto dell'elevato rilievo sintomatico attribuito a tali propalazioni - avrebbe dovuto soffermarsi",

e, ancora, il Collegio statuisce che il Giudice del rinvio dovrà procedere a una

"complessiva rivalutazione degli esiti delle attività di captazione svolte nei confronti di H. e dei suoi familiari [che], secondo la prospettiva recepita nella sentenza impugnata, confermavano la contiguità, penalmente rilevante, del ricorrente con gli ambienti dell'estremismo islamico, resa evidente dai riferimenti contenuti in tali colloqui - così come interpretati nella decisione censurata - alla lotta terroristica di matrice jihadista".

Solo alcune considerazioni necessariamente provvisorie sul punto.

La fattispecie in discorso, per intercettare un fenomeno, quello dei "lupi solitari", se possibile ancora più insidioso rispetto all'adesione a un'organizzazione criminale in quanto meno "visibile", ha necessariamente dovuto anticipare il momento in cui il diritto penale può attivarsi, di conseguenza allontanandosi dal momento della possibile offesa al bene giuridico: un'operazione di tecnica legislativa che - come noto - pone sempre "questioni" di compatibilità col principio di offensività. Proprio per compensare questo "arretramento" che - si badi - non è accompagnato da una mitigazione della risposta sanzionatoria, che resta equiparata o a quella della fattispecie partecipativa, il legislatore ha preteso che accanto all'acquisizione delle informazioni l'agente inizi ad attivarsi, come al solito lasciando alla giurisprudenza il difficile compito di dare corpo a formule normative tutt'altro che precise.

Ebbene, a me pare che le prime applicazioni date alla norma in esame dalla giurisprudenza siano rassicuranti, quanto alla tenuta dei principi.

Anzi, mi chiedo se non fissi uno standard addirittura troppo elevato richiedere che la prova della consumazione del reato di cui all'art. 270 *quinquies* seconda parte passi attraverso la dimostrazione che l'imputato aveva già contatti in essere col mondo del fondamentalismo o se, invece, l'idoneità e univocità della condotta del lupo solitario non andrebbe ricercata in altro tipo di comportamenti, che prescindono proprio dall'esistenza di quei collegamenti che invece costituiscono il *proprium* della partecipazione ad associazione terroristica, in modo da definire in maniera più netta una linea di demarcazione fra il reato in discorso e la fattispecie di partecipazione.

### **3.2. Segue: la fattispecie di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)**

Un problema, quello di fissare una linea di confine col delitto di cui all'art. 270 bis c. 2, che è se possibile ancora più complesso ove si chiami in gioco il reato di *arruolamento* per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo (art. 270 quater).

Ancora, nel silenzio del legislatore, è stata la giurisprudenza a riempire di contenuto la norma, identificando il fatto dell'arruolamento nella "messa a disposizione incondizionata del neo-arruolato alla consumazione di atti terroristici finalizzati al perseguimento degli obiettivi", senza la necessità che si arrivi alla formalizzazione di alcun accordo, proprio in ciò differenziandosi la condotta in esame da quella integrante la partecipazione in associazione terroristica.

In tal senso si è pronunciata, in relazione alla fattispecie di cui al c. 2, che punisce l'arruolato, Cass., Sez. II, 14.3.2019, n. 23168, Jhrad Mamoud, rilevando che

"la rete terroristica arruolante [Al Qaida], sebbene presenti una organizzazione centrale strutturata in modo ordinario, si caratterizza per la sua capacità di accrescimento con modalità 'liquide', ovvero attraverso una richiesta di adesione diffusa in modo globale e capillare, per lo più attraverso canali telematici",

sicché

"non richiede [...] il necessario contatto del nuovo adepto con gli organi della associazione ('madre' o 'delocalizzata' a seconda dei casi)",

mentre,

"diversamente opinando, ovvero ritenendo necessaria la prova di un serio accordo tra l'arruolato e l'associazione arruolante, si giunge a sovrapporre la condotta in esame a quella di partecipazione all'associazione, tradendo l'obiettivo del legislatore che è evidentemente quello di ampliare l'area del penalmente rilevante comprendendovi anche condotte non assimilabili a quella del partecipe 'organico', ovvero dell'individuo che struttura l'associazione".

Cade, invece, al di fuori della portata applicativa della norma – precisa il Supremo Collegio –

"la condivisione della ideologia jihadista non accompagnata dalla manifestazione di una adesione seria ed incondizionata alla strategia del terrore, e della correlata diponibilità a compiere atti con finalità terroristica".

Nel caso di specie - rileva la Corte richiamando e confermando la sentenza di condanna pronunciata dai giudici del merito -, l'imputato si era messo concretamente a disposizione dell'organizzazione terroristica, come emergeva da *plurimi indizi* e, segnatamente, dal viaggio in Siria risalente al 2015, dal tenore della conversazioni intercettate in ambito familiare nel corso delle quali lo J. non negava che il secondo viaggio progettato in Siria fosse funzionale al congiungimento con le milizie di J.A.N., circostanza che veniva confermata anche dalle

dichiarazioni dell'imam A.F.; a ciò si aggiungeva il reperimento nei dispositivi in suo possesso di materiale telematico riconducibile alla propaganda jihadista.

Mi pare, insomma, che il principio di diritto formulato dalla Corte si segnali per la capacità di intercettare quelle ipotesi di adesione *unilaterale* che, per le ragioni indicate sopra, non possono essere sussunte sotto la fattispecie associativa.

Anche in tal caso, però, stabilire in presenza di quali elementi la “messa a disposizione” presenti quei connotati di *stabilità* e *vincolatività* necessari perché sia riconosciuta come idonea al raggiungimento del fine, così da consentire la sussunzione del fatto nella fattispecie in discorso, è problema di tutt'altro che facile soluzione. Interessante, al riguardo, il richiamo alla fattispecie in esame – seppur *obiter*, nell'ambito di una sentenza in tema di partecipazione in organizzazione di stampo mafioso – contenuto nella recente Cass., Sez. Un., 27.5.2021, n. 36958, Modaffari, laddove, sul piano probatorio, il discrimine fra l'arruolamento e la partecipazione è riconosciuto nella messa a disposizione, seria, continua e irrevocabile, provata dalla realizzazione di “comportamenti di fatto”, anche “non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione”, che è propria della fattispecie partecipativa (mentre quella del “reclutato” sarebbe una messa a disposizione per così dire ancora “statica”).

Ebbene, forse un percorso che potrebbe essere utilmente seguito per assicurare maggior spazio applicativo alle fattispecie ora richiamate è proprio quello di *pretendere qualcosa di più, sul piano probatorio*, per riconoscere integrata la fattispecie di partecipazione. Per esempio, non “accontentandosi” di contatti indiretti e deboli (come nel caso Lutumba) con soggetti gravitanti nel mondo dell'ISIS. Così recuperando, per converso, l'efficacia probatoria di quel tipo di contatti “deboli” ai fini dell'accertamento dell'univocità dei “comportamenti” di cui all'art. 270 *quinquies*, o della “serietà” della messa a disposizione richiesta per l'arruolamento ex art. 270 *quater*.

Da ultimo mi chiedo, per altro verso, se – considerata la indubbia difficoltà di raccolta e valutazione degli elementi di prova tipicamente disponibili nei contesti in cui sono intervenute le pronunce qui sinteticamente esaminate – un più diffuso ricorso alle fattispecie monosoggettive, interpretate e “provate” nei modi di cui alle sentenze qui da ultimo ricordate, in luogo di quella di cui all'art. 270 *bis* c. 2, agevolerebbe il compito di giudici e pubblici ministeri, al contempo evitando frizioni con i principi di legalità e offensività.